


COMUNE DI VILLADOSE  
PROVINCIA DI ROVIGO

Allegato B) CC 5 del  
31/21/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Sandra Trivellato

## *REGOLAMENTO*

# DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

*Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ... in data*

**LEGGE 17.08.2005 n. 174** disciplina dell'attività di acconciatore

**LEGGE REGIONALE 27.10.2009 n. 28** disciplina dell'attività di acconciatore.

**LEGGE 04.01.1990 n.1** disciplina dell'attività di estetista

**LEGGE REGIONALE 27.11.1991 n. 29** disciplina dell'attività di estetista

**LEGGE 02.04.2007 n. 40, art.10 comma 2** misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Esercizio dell'attività
- Art. 3 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività
- Art. 4 - Definizione tipologie di esercizio
- Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione
- Art. 6 - Attività didattiche

### TITOLO II – NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Art. 7 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA"
- Art. 8 - Obbligo di esposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" e di conservazione della documentazione
- Art. 9 - Modifiche degli esercizi esistenti - Variazioni delle attrezzature
- Art. 10 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività
- Art. 11 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa - subingresso
- Art. 12 - Trasferimento della sede

### TITOLO III – NORME IGIENICO – SANITARIE

- Art. 13 - Accertamenti igienico-sanitari
- Art. 14 - Requisiti dei locali
- Art. 15 - Requisiti minimi igienico - sanitari dei locali
- Art. 16- Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e delle dotazioni Tecniche
- Art. 17 - Norme igieniche per l'esercizio dell'attività.
- Art. 18 - Prodotti utilizzati nell'attività.

### TITOLO IV – ORARI E TARIFFE

- Art. 19 - Orari e tariffe

### TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 20 - Vigilanza e controlli
- Art. 21 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 22 - Chiusura dell'esercizio

### TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 - Disapplicazione di norme precedenti
- Art. 24 - Entrata in vigore del presente Regolamento

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, svolte anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone. Le suddette attività sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalle seguenti normative:
  1. legge 17 agosto 2005, n. 174 e legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 - disciplina dell'attività di acconciatore;
  2. legge 4 gennaio 1990, n. 1 e legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e s.m.i disciplina dell'attività di estetista;
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L. n. 174/05, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  - a. Qualifica di barbiere;
  - b. Esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.
3. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.
4. Non sono soggette al presente regolamento:
  - a. le attività di lavorazione del capello volte alla produzione di un bene commerciale (parrucche e simili), che non comportano prestazioni sulla persona, se non quelle consistenti nell'applicazione e acconciatura di parrucche e simili;
  - b. le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2 – Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" ai sensi dell'art.19 della L.241/90 e s.m.i., così come modificato dall'art. 49 comma 4-bis della legge 30 luglio 2010 n. 122.
2. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente, in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi.
3. Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti lo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, o parrucche ed affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Dlgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.
4. E' consentita, all'interno di attività di barbiere, acconciatore e di estetista, la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, di cui al D.Lgs. 114/1998, purché la superficie destinata alla vendita sia fisicamente separata anche mediante elementi stabili di arredo.

5. In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte a titolo dimostrativo, previa comunicazione al comune territorialmente competente da presentarsi almeno 10 gg. prima dell'inizio della manifestazione, da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e nel rispetto delle norme igienicosanitarie previste dall' art. 15, comma 7 e dall'art.16, comma 7.

### **Art. 3 – Condizioni per lo svolgimento dell'attività**

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati. La stessa può essere presentata da parte di una persona fisica priva di qualifica professionale purché nomini contestualmente un responsabile tecnico.
2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede purché, per ogni specifica attività, il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.
4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale che dovrà garantire un'effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività.
5. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4 per ciascuna tipologia di attività.
6. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'articolo 4, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione del nuovo nominativo al Comune e alla Camera di Commercio per la registrazione della relativa modifica al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.
7. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la comunicazione di cui al comma 6 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.

### **Art. 4 – Definizione tipologie di esercizio**

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" di cui agli artt. 2 e 3 può essere presentata per una o più delle seguenti tipologie di attività:
  - a. **BARBIERE:** trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
  - b. **ACCONCIATORE:** L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, nonché prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica.
  - c. **ESTETISTA:** L'attività professionale di estetista, esercitata indifferentemente su uomo o donna, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli

inestetismi presenti, ivi compresi i centri abbronzatura o "solarium", anche se funzionanti a gettone, la sauna (con esclusione di quella riservata all'uso esclusivo dell'ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onicotecnico, il disegno epidermico e il trucco semipermanente. In particolare, il trucco semipermanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio e pearking dalla circolare del presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001.

2. L'attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici (come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713) e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla L. n. 1/90 e dalla L.R.n. 29/91 e s.m.i.

#### **Art. 5 – Attività svolte presso l'abitazione**

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono, altresì, essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento con particolare riguardo al capo terzo.
2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apportare dall'esterno, in modo ben visibile al pubblico apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

#### **Art. 6 – Attività didattiche**

1. Le attività di "acconciatore" e di "estetista", esercitate ai fini didattici sono soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e successive modificazioni, previo possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell'idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.
2. Le prestazioni e i prodotti all'uopo utilizzati, effettuati ed utilizzati a scopi didattici devono essere forniti in modo gratuito e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.
3. Le attività esercitate a fini didattici dovranno utilizzare dei locali con le seguenti caratteristiche:
  - a. Aule per le lezioni teoriche: la dimensione minima dovrà essere di mq. 20 per i primi 10 alunni con un incremento di mq. 2 per ogni ulteriore allievo;
  - b. Aule per le lezioni pratiche: la dimensione minima dovrà essere di mq. 9; la superficie dei vani dovrà in ogni caso essere tale da garantire un agevole svolgimento delle lezioni. I locali destinati alle lezioni teoriche e pratiche dovranno possedere i requisiti di altezza e i rapporti di aerazione ed illuminazione diretta previsti dal regolamento comunale d'igiene, avere pavimenti realizzati con materiale lavabile e resistente ed essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui al D.M.37/08.
  - c. Servizi igienici ad uso esclusivo della scuola nella misura di un servizio per ogni 10 allievi.
  - d. Dovrà essere prevista una zona spogliatoio per gli allievi, dotata di armadietti individuali a doppio comparto.

### **TITOLO II – NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

#### **Art. 7 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – "SCIA"**

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è presentata al SUAP del Comune su apposita modulistica predisposta dal Comune sulla scorta delle indicazioni date dalla Regione Veneto e facilmente reperibile sul sito del Comune stesso. Dovrà contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:
  - a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
  - b. nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
  - c. ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
  - d. estremi dell'abilitazione professionale di cui si è in possesso;
  - e. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda;
  - f. la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché, qualora applicabili, a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza.
2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui la dichiarazione medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
3. A pena di inammissibilità, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a. attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del titolare o del/i responsabile/i tecnico/i;
  - b. asseverazione attestante la rispondenza ai parametri previsti dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore e di estetista, come da allegato a) parte integrante del seguente regolamento.
4. Nei casi di incompletezza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione precisando che, nel caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, la segnalazione risulterà inammissibile.
5. Salvo il caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" inammissibile, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione stessa. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti all'esercizio dell'attività in parola, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che - ove ciò sia possibile l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato che, in ogni caso, non può essere inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241/90 e s.m.i.
6. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" da cui risulti la data della sua presentazione al SUAP del Comune ovvero della sua regolarizzazione o completamento, corredata di tutta la documentazione di cui al comma 2.

#### **Art. 8 – Obbligo di esposizione della Segnalazione di Inizio Attività "SCIA" e di conservazione della documentazione**

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.

2. Presso i locali dell'esercizio di estetista deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività, corredato dalle relative schede tecniche
3. Coloro che nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" devono recare con sé copia della SCIA ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### **Art. 9 – Modifiche degli esercizi esistenti**

1. Ogni modifica dei locali di natura urbanistica o igienico-sanitaria rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria o dalla documentazione agli atti, comporta la necessità di acquisire una nuova asseverazione (SCIA).
2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali dell'esercizio dell'attività.

#### **Art. 10 – Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività**

1. L'attività di barbiere, acconciatore e di estetista deve essere sospesa dall'inizio dei lavori fino all'ottenimento dell'idoneità igienico-sanitaria asseverata da un tecnico abilitato e alla contestuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.21 comma 10, il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.
3. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'art. 3 comma 6.
4. La sospensione dell'attività per periodi superiori al mese è comunicata al Comune.
5. Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello ben visibile.

#### **Art. 11 – Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità d'impresa – subingresso**

1. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda) devono darne notizia al competente ufficio comunale.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
3. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" contenente gli elementi di cui all'art. 7, comma 1, lettere da a) ad e), corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature assicurando, comunque, la disponibilità minima di un servizio igienico attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere.
4. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la comunicazione e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al comma 3.
5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'art. 5 comma 3 della L. 8 agosto 1985, n. 443, possono

continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo sia previamente comunicato al Comune.

#### **Art. 12 – Trasferimento della sede**

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare al Comune apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA", secondo le modalità previste dall'art. 7.

### **TITOLO III – NORME IGIENICO SANITARIE**

#### **Art. 13 – Accertamenti igienico – sanitari**

1. L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di acconciatore ed estetista a quelle di cui all'elenco allegato alla L. 1/90, spetta al Servizio del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente.
2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e, comunque, non nocivi. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

#### **Art. 14 – Requisiti dei locali**

1. Le attività di barbiere, acconciatore e di estetista, devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso
2. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.
3. Salvo il possesso dei requisiti igienico – sanitari di cui all'art. 15, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

#### **Art. 15 – Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di barbiere, acconciatore e di estetista devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico – sanitari:
  - a. un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri quadrati per ogni successivo;
  - b. in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
    - un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o,



- qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;
  - un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, priva di maniglia interna e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere;
  - un locale o spazio ( non identificabile con il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori;
  - un locale adibito a ripostiglio/deposito per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;
  - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
- c. i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:
- avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. La superficie di ciascun locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impegnati più di 5 addetti compresi i soci e i titolari, o in caso di attività dove vengano eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un'altezza minima di metri 3;
  - essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;
  - avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria ( di norma la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 vol/h o un'aerazione artificiale (D.Lgs. 81/2008). Di norma non è sostitutiva delle aperture finestrate. Deroghe in tal senso possono essere concesse ove ricorrano particolari esigenze tecniche documentate di climatizzazione ambientale a mezzo di apparecchi conformi alle norme UNI 10339 ed UNI 13779 (Cass. Sez. 3, 6-11-84, n. 9664). In tali casi l'idoneità del locale di lavoro sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata;
  - avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;
- d. nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di : manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50.
2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio attività

- di barbiere, acconciatore e di estetista, devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea nei seguenti casi:
- a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);
  - b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70.
3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "spazio attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1 lettera b), secondo a-linea.
  4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda e rubinetto a comando non manuale; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.
  5. E' obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.
  6. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.
  7. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l'attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.

#### **Art. 16 – Requisiti igienico – sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**

1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.
2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta di pronto soccorso.
3. Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.
4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - a. per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
  - b. la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque

- uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
- c. gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
  - d. ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
  - e. gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;
  - f. la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore :
    - autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore acqueo in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;
    - stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un' ora o a 160 gradi centigradi per 2 ore;
    - sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è ottenuta mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere. Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione.

Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;

- g. gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzione acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili;
  - h. prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l'operatore deve:
    - immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni;
    - successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente;
    - dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;
  - i. in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.
5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.
6. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.
7. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di barbiere, acconciatore e/o estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

### **Art. 17 – Norme igieniche per l'esercizio dell'attività**

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco ed il bagno a vapore.
3. Sono tenute in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone, e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.
4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.
5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.
6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio ed al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.
7. E' fatto obbligo l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/24 n. 1938 e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. E' fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla L. n. 713/1986.
9. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc ...) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

### **Art. 18 – Prodotti utilizzati nell'attività**

1. Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla L. n. 713/1986. I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP (2008) del 20 febbraio 2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up).

## **TITOLO IV – ORARI E TARIFFE**

### **Art. 19 – Orari e Tariffe**

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di deroga concesse dal comune secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
5. E' fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario.
6. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
7. Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

## **TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 20 – Vigilanza e Controlli**

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza ed al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

### **Art. 21 – Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver previamente presentato la "SCIA" è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 come previsto dall'art. 7, comma 1 della L. R. n.28/09.
3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 2.582,28 come previsto dall'art. 12, comma 1 della L. n.1/90;
4. L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la "SCIA" è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 1.032,91 come previsto dall'art. 12, comma 2 della L. n. 1/90.
5. Ai sensi dell'art.7, comma 2 della L. R. n.28/09, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1000,00:
  - a. chi esercita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
  - b. chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 19.
6. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00:

- a. chi esercita l'attività di barbiere, estetista in forma ambulante o di posteggio;
  - b. chi, nell'esercizio dell'attività di barbiere, estetista, non osserva orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 19.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore od estetista omette di:
- a. esporre copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" nel locale destinato all'attività;
  - b. esporre le tariffe professionali ed il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'art. 19, commi 5 e 7.
8. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.
9. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.
10. Il Comune ordina la chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi:
- a. gravi indisponibilità fisiche;
  - b. maternità;
  - c. demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - d. lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'Azienda ULSS.

#### **Art. 22 – Chiusura dell'esercizio**

1. Salvo quanto previsto all'art. 21, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:
- a. mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" nei casi previsti dagli artt. 6 e 7;
  - b. assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista
  - c. mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 10 .
2. Quando l'ordine non è eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

#### **TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 23 – Entrata in vigore**      SOSTITUITO

1. Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia ed, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 14 novembre 2007.

##### **Art. 24 – Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consigliare di adozione.

- a. chi esercita l'attività di barbiere, estetista in forma ambulante o di posteggio;
  - b. chi, nell'esercizio dell'attività di barbiere, estetista, non osserva orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 19.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore od estetista omette di:
- a. esporre copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" nel locale destinato all'attività;
  - b. esporre le tariffe professionali ed il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'art. 19, commi 5 e 7.
8. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.
9. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.
10. Il Comune ordina la chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi:
- a. gravi indisponibilità fisiche;
  - b. maternità;
  - c. demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - d. lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'Azienda ULSS.

#### **Art. 22 – Chiusura dell'esercizio**

1. Salvo quanto previsto all'art. 21, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:
- a. mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA" nei casi previsti dagli artt. 6 e 7;
  - b. assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista
  - c. mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 10 .
2. Quando l'ordine non è eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

#### **TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 23 – Entrata in vigore**

- NORD* {
- 1. Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia ed, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 14 novembre 2007.
  - 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consigliare di adozione ed è efficace nei confronti dei terzi a partire dalla medesima data.

